

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 13 del 4 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società ASD San Rocco Calcio

Sport: calcio maschile a 7 - Open

Gara: San Rocco Calcio - APO S. Carlo Gialli disputata il 19.11.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 10 del 27 novembre 2024

Con ricorso regolarmente presentato la società San Rocco ha impugnato il provvedimento di squalifica di 5 giornate comminato con proprio C.U. n° 10 del 27 novembre 2024 dal Giudice di prima istanza di calcio a 7 al tesserato Lorenzo Campanella sulla base della seguente motivazione: *“al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti di un giocatore avversario tentando di venire alle vie di fatto con lo stesso senza riuscirci in quanto trattenuto. Prima di abbandonare il terreno di gioco proferiva una frase irrispettosa nei confronti del DDG”*.

A sostegno del proprio ricorso la società, nel ritenere eccessiva la squalifica inflitta al proprio giocatore, precisa come gli episodi riportati dal DDG sarebbero stati erroneamente interpretati e non corrisponderebbero al comportamento posto in essere dal Campanella.

La ricorrente riferisce in particolare che quest'ultimo, al termine della gara, si sarebbe rivolto a un giocatore avversario con un'espressione quantomeno ironica e che un altro giocatore avversario, sentite le parole riferite al proprio compagno di squadra, sarebbe andato a fronteggiarlo testa a testa prendendolo per la maglia.

Sempre la ricorrente contesta che il proprio giocatore abbia rivolto una frase irrispettosa al DDG, non avendo motivo per protestare.

La presente Commissione, all'esito della svolta istruttoria, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il DDG, ritiene che il ricorso della società San Rocco possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

Trova anzitutto conferma, negli atti ufficiali, che a fine gara il giocatore Campanella abbia rivolto espressioni offensive a un giocatore avversario.

Trova poi conferma il fatto che, sempre al termine della gara, il Campanella, pur senza rivolgersi direttamente al DDG, sia si riferito a lui con espressione offensiva, ritenendolo responsabile della sua sostituzione per l'ammonizione subita (per proteste) nel corso della gara allorquando, una volta seduto in panchina, ha continuato a lamentarsi, senza rivolgersi a un preciso destinatario, con espressioni non certo eleganti.

E' poi emerso, all'esito degli approfondimenti svolti dalla Commissione, che nessun contatto, quanto meno da parte del Campanella, vi è stato tra i giocatori e che nessuno sarebbe venuto alle vie di fatto e nemmeno abbia tentato di farlo.

In ragione di quanto sopra, nel riconoscere che il comportamento del Campanella sia stato certamente fuori dalle righe, avendo tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un proprio avversario e del DDG, senza tuttavia cercare alcun contatto con gli avversari, e ritenuto che il suo comportamento si sia limitato a offese verbali e non si sia tradotto in azioni o gesti violenti, il convincimento della presente Commissione è quello di poter ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prima istanza sulla base e in misura proporzionata ai fatti come accertati.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. riduce da cinque a tre le giornate di squalifica comminate al giocatore Lorenzo Campanella
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 5 dicembre 2024